

**Università degli Studi di Milano-Bicocca**  
**Concorso di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - A.A. 2021-2022**

**Misure organizzative e di prevenzione dei rischi  
da diffusione SARS-CoV-2**

Il presente documento contiene le misure organizzative e di prevenzione dei rischi da diffusione SARS-CoV-2 attuate dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il concorso di ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2021-2022, sulla base delle indicazioni ministeriali.

Il concorso di ammissione si effettuerà in data **14 settembre 2021** presso il **PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO** Ingresso in **VIALE ESPOSIZIONI - SEGRATE (MI)**

**Adempimenti dei candidati e del personale di Ateneo in conformità all'art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n.105 (che rimanda all'art. 9 del D.L. del 22 aprile 2021 n.22 conv. in legge n. 87/2021 ove sono disciplinate le cd certificazioni verdi COVID-19).**

**Articolo 9 - Certificazioni verdi COVID-19**

*(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)*

*1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:*

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;*
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;*
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;*
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;*
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di*

*cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.*

**2. Le certificazioni verdi COVID-19 (attestano) una delle seguenti condizioni:**

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*

*3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una **validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale**, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 - ndr)*

*4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), **ha una validità di sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per impazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.*

*5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c) ha una validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.*

6. *Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.*

6-bis. *L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la*

*certificazione non è più a sua disposizione. 6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.*

7. *Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.*

8. *Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge 106/21 - ndr)*

9. *Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale- DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 –*

#### **Art. 1 co. 6, del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111.**

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale** scolastico del sistema nazionale di istruzione e **universitario**, nonché **gli studenti universitari**, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2".*

## IMPORTANTE

Informazioni su comportamento da tenere nei locali concorsuali.

### I candidati devono:

- a) accedere all'area concorsuale solo uno per volta;
- b) igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all'ingresso;
- c) **dotarsi e indossare, dal momento dell'accesso sino all'uscita, mascherine FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in nessun caso consentito l'uso di mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati;**
- d) **presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio**, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da depositare secondo le istruzioni ricevute dal personale addetto;
- e) **presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19** (secondo il modulo di dichiarazione reperibile) e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, **i candidati utilizzano il modulo pubblicato sul sito web di Ateneo;**
- f) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;
- g) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- h) **presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale non più vecchio di nove mesi dal completamento del ciclo o certificato di una prima dose o monodose di vaccino da almeno 15 giorni o certificato che siano guariti dal COVID da non più di sei mesi;**
- i) **non consumare alimenti**, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne bevande in dotazione.

**Tamponi: sono validi solo i molecolari e gli antigenici eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (che danno luogo alla certificazione verde). Non sono ammessi candidati con autotest rapidi, test salivari, test sierologici.**

**Qualora il candidato non abbia con sé la certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo né quella in formato elettronico, (su proprio dispositivo mobile) non potrà accedere ai locali concorsuali e della esclusione dal concorso si darà atto con dichiarazione di esclusione a firma del personale incaricato.**

Qualora la temperatura corporea, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi (o dal personale di Ateneo o dell'Ente organizzatore) risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale né dichiarare il contrario nell'autocertificazione e il personale addetto alla vigilanza dovrà accompagnarlo in un'apposita area dedicata all'isolamento e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo similinfluenzale, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all'interno dell'area concorsuale.

**IL CANDIDATO È TENUTO A PRESENTARE LA CD “AUTOCERTIFICAZIONE” COMPILATA E FIRMATA ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID PER LA VERIFICA.**

### **Accesso all'area concorsuale**

I candidati devono presentarsi nel luogo e nell'orario di convocazione indicato con **una mascherina FFP2** che dovrà essere mantenuta indossata per tutta la permanenza nell'area concorsuale sia al suo esterno che all'interno

Verrà effettuato dal personale addetto che il candidato indossi correttamente la mascherina FFP2; in caso di rottura o deterioramento verrà sostituita con una nuova messa a disposizione.

Per regolamentare i flussi presso la sede concorsuale saranno disposti appositi percorsi e segnaletica orizzontale di distanziamento interpersonale per evitare assembramenti. I candidati che potranno in essere comportamenti che mettano a rischio il rispetto del distanziamento interpersonale potranno essere allontanati dal concorso, a discrezione esclusiva del personale addetto.

All'entrata dell'area concorsuale, verrà misurata la temperatura corporea dei singoli candidati. Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata risulti superiore a 37,5°C, il candidato dovrà allontanarsi dall'edificio e non potrà partecipare al concorso.

Prima dell'accesso all'area concorsuale, il candidato dovrà consegnare il modulo di autocertificazione, compilato in tutte le sue parti e firmato, con allegata copia del documento di identità. Verrà, inoltre verificata la validità della certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass).

L'ingresso alla sede concorsuale sarà possibile **fino alle ore 12.00**.

### **Procedura di identificazione e ingresso in aula**

All'interno della sede concorsuale, il candidato seguirà i percorsi indicati mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri candidati. Il candidato dovrà indossare sempre la propria mascherina FFP2 per tutto il tempo della permanenza nella stessa.

Prima dell'inizio della prova l'accesso ai servizi igienici sarà regolamentato in modo da garantire il distanziamento dei candidati. Si raccomanda la disinfezione delle mani con acqua e sapone, seguendo le indicazioni presenti all'interno dei servizi stessi.

Durante la **procedura di identificazione** il candidato dovrà esibire il proprio documento di identità (lo stesso indicato in fase di iscrizione) al personale incaricato. Il personale avrà cura di verificare la fotografia sul documento di riconoscimento e gli estremi del documento, già inseriti negli appositi elenchi.

**Il candidato disinfetterà le mani con gel** presente in ogni postazione e ritirerà una penna nera. La penna fornita verrà utilizzata per registrare la propria presenza, firmando apposito elenco. Durante tutte le procedure di identificazione, i candidati mantengono la distanza interpersonale dagli altri candidati e dal personale incaricato.

Ogni candidato riceverà un contenitore in cui riporre tutti gli oggetti personali (*borse, zaini, libri, penne, matite, materiale di cancelleria o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, etc*). Si sottolinea che tutti gli strumenti elettronici citati dovranno essere **obbligatoriamente inseriti nel contenitore** e dovranno essere **rigorosamente spenti**. L'utilizzo di materiale vietato comporta l'esclusione dal concorso e l'annullamento della prova.

I candidati potranno avere con sé **una bottiglia d'acqua trasparente senza etichetta**.

La procedura di identificazione dei candidati **si conclude circa quarantacinque minuti** prima dell'inizio della prova al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni successive, salvo casi particolari da valutarsi dalla commissione d'aula.

### **Ingresso / permanenza nella sede concorsuale e inizio della prova**



Nella sede concorsuale i candidati si posizioneranno nei posti indicati. La disposizione dei posti garantirà il distanziamento interpersonale, come da indicazioni ministeriali.

I candidati dovranno rimanere seduti nei posti indicati per tutte le fasi successive del concorso, indossando la propria mascherina e seguendo le istruzioni impartite dal personale di sorveglianza. L'accesso ai servizi igienici sarà limitato a casi eccezionali.

**È vietato consumare alimenti (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche), tranne bevande di cui i candidati si devono munire preventivamente.**

E' assicurata una distanza di due metri tra la postazione riservata alla Commissione e tutte le postazioni adibite all'espletamento delle operazioni relative alla prova ed alla riconsegna dei materiali da parte del candidato. È, inoltre, assicurato un ricambio d'aria regolare, favorendo l'aerazione naturale dei locali.

I candidati troveranno già a disposizione nel posto assegnato il  **foglio delle istruzioni e una busta sigillata contenente il pennarello, una coppia di codici a barre serigrafata ed un talloncino.**

Il candidato è tenuto a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti. In caso di malessere il candidato verrà allontanato dall'area concorsuale e accompagnato da personale di primo soccorso in apposita area per i provvedimenti del caso.

Il personale universitario distribuirà i plichi contenenti le prove. Prima di effettuare la distribuzione, il personale provvederà alla disinfezione delle mani con apposito gel messo a disposizione.

La prova di concorso inizierà **alle ore 13:00.**

Dal momento dell'inizio della prova, è fatto divieto ai candidati spostarsi per utilizzare i **servizi igienici**, fatti salvi casi eccezionali che la commissione dovrà valutare autonomamente.

Il candidato dovrà quindi recarsi ai servizi igienici, accompagnato da un componente della commissione ovvero del personale di vigilanza. **L'accesso ai servizi igienici non potrà essere in ogni caso consentito a più di un candidato alla volta.**

### **Conclusione della prova e uscita dall'aula**

Allo scadere del tempo di **100 minuti**, il personale d'Ateneo ritirerà il pennarello in possesso dei candidati; i pennarelli verranno raccolti in contenitori appositamente predisposti dall'Ateneo.

**A conclusione della prova**, i candidati dovranno rimanere in silenzio e seduti al loro posto, in attesa di ricevere istruzioni per recarsi alla postazione di consegna. Il candidato verrà invitato ad alzarsi per recarsi alla postazione di consegna e dovrà quindi portare con sé il questionario, la scheda anagrafica e la scheda delle risposte e tutti i propri effetti personali. Presso la postazione dovrà riporre in appositi

contenitori il questionario, la scheda anagrafica e la scheda delle risposte e dovrà poi proseguire per l'uscita, mantenendo il distanziamento interpersonale indossando la propria mascherina

### **Operazioni di chiusura dei contenitori delle prove**

Al termine della prova, la Commissione provvede al conteggio delle schede risposte e schede anagrafiche, verifica la corrispondenza numerica delle schede e predispose il contenitore che verrà sigillato, per lo spostamento delle schede anagrafiche e schede risposte verso la sede di correzione.

### **Istruzioni specifiche per i componenti della Commissione e per il personale coinvolto nella gestione del concorso**

L'autocertificazione inerente allo stato di salute e il possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità saranno richiesti anche al personale di vigilanza, a ciascun componente della commissione d'aula nonché a qualsiasi altro soggetto, tra cui coloro che assistono in aula i candidati che abbiano diritto agli ausili richiesti, prima di accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova.

**Il personale, coinvolto nella prova di ammissione, dovrà consegnare l'autocertificazione prima dell'ingresso all'area concorsuale**, avendo cura di allegare copia di documento di identità. Verrà inoltre verificata la validità della certificazione verde COVID-19.

Nel caso in cui sussista per le persone sopraindicate una condizione opposta a quelle riportate nell'autocertificazione o assenza di certificazione verde COVID-19, le stesse dovranno essere sostituite secondo la normativa di riferimento; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile dovesse manifestarsi successivamente al conferimento dell'incarico e prima della data di svolgimento del test, i soggetti interessati non dovranno presentarsi, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste.

Dalla presa in consegna al ritiro del materiale per l'espletamento della prova di concorso, il personale addetto manipolerà i contenitori e il suddetto materiale, solo dopo avere sanificato le mani con apposito gel. La disinfezione delle mani dovrà avvenire anche prima della manipolazione di eventuali **strumenti compensativi** messi a disposizione per i candidati con disabilità.

Durante tutta la permanenza nell'area concorsuale il personale indosserà **mascherina FFP2** (non sono ammesse mascherine non filtranti o di comunità), in propria dotazione. il personale dovrà seguire le norme di **distanziamento interpersonale** di un metro da altro personale e dai candidati.

*Il presente protocollo potrebbe essere oggetto di modifica a seguito di aggiornamenti normativi. Si invitano i candidati a tenersi aggiornati consultando il sito internet dell'Ateneo*